

REGOLAMENTO DELLA SEZIONE REGIONALE IN/ARCH EMILIA ROMAGNA approvato nella seduta costitutiva del 18 aprile 2024

FINALITÀ

Art.1

È costituita a Bologna la Sezione IN/ARCH Emilia Romagna dell'Istituto Nazionale di Architettura, del cui Statuto e Regolamento Nazionale questo Regolamento costituisce norma di attuazione.

La Sezione IN/ARCH Emilia Romagna organizza e gestisce le proprie iniziative, secondo le finalità indicate all'art. 1 dello Statuto Nazionale.

Art.2

La sede della Sezione Regionale IN/ARCH Emilia Romagna è stabilita presso la sede ANCE Emilia Romagna a Bologna in via Ferruccio Parri 31.

Art.3

Sono soci della Sezione Regionale tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 3 dello Statuto Nazionale lettera a) e b), ne fanno richiesta scritta, precisando la categoria cui intendono iscriversi, e versano la prescritta quota all'Istituto nazionale.

La richiesta scritta è accompagnata dalla presentazione di almeno due soci regolarmente iscritti all'Istituto Nazionale.

La data di iscrizione di un socio corrisponde a quella della ratifica definitiva da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

Secondo quanto dettato dall'art. 13 dello Statuto si cessa dalla qualità di socio dell'Istituto e di conseguenza della Sezione per:

- morosità superiore a 3 anni dichiarata del Consiglio:

Il socio che per un anno non abbia versato la quota di iscrizione può mantenere la continuità di iscrizione versando la quota arretrata. Il socio non in regola con il versamento delle quote perde il diritto alla partecipazione ed al voto in assemblea o negli organi dirigenti.

- per dimissioni;

- per esclusione deliberata dall'Assemblea, direttamente o su proposta delle Sezioni, in casi di particolare gravità morale, sentito l'interessato.

ORGANI DELIBERANTI ED ESECUTIVI

Art.4

Sono organi della Sezione IN/ARCH Emilia Romagna:

1. L'Assemblea Generale dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Comitato scientifico
4. I Revisori dei conti (facoltativo)

Le cariche nel Consiglio Direttivo, la presenza nel Comitato Scientifico e la funzione di controllo sino al limite di cui al successivo articolo 11, non danno luogo ad emolumenti di partecipazione.

Art.5

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci della Sezione Regionale regolarmente iscritti ed in regola con la quota associativa.

Essa deve riunirsi in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 giugno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Presidente o dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei membri effettivi della sezione.

Art.6

Sono compiti dell'Assemblea Generale ordinaria:

- approvare i bilanci consuntivi e preventivi;
- eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti (salvo quanto previsto al successivo art.11).
- esaminare l'attività svolta dalla Sezione Regionale nell'anno precedente;
- tracciare il programma per l'anno successivo;
- approvare le eventuali modifiche al Regolamento;
- approvare la relazione politica e programmatica (con riferimento all'art. 6 comma 2 dello Statuto Nazionale IN/ ARCH);
- deliberare sulla esclusione dei soci, di cui al punto 3 dell'art.13 dello Statuto nazionale

L'anno finanziario della Sezione coincide con l'anno solare.

I bilanci debbono essere presentati all'assemblea entro il 30 giugno di ogni anno.

Art.7

1) Assemblea generale

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata, la comunicazione sarà pubblicata anche sull'eventuale sito web agli iscritti almeno 15 giorni prima della data stabilita. In essa dovrà essere indicata la data della eventuale seconda convocazione ai sensi dell'art.2369 c.c. L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta, l'Assemblea si riunisce validamente in seconda convocazione, almeno dodici ore dopo, qualunque sia il numero dei soci presenti. I soci, come sopra specificati, hanno diritto di voto su tutti gli oggetti posti in votazione, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono in base all'art. 3 dello Statuto Nazionale IN/ARCH.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto, non computando gli astenuti.

Per le deliberazioni sulle proposte di modifiche dello Statuto sono necessari il voto favorevole del 50% dei soci presenti.

In caso di proposta di scioglimento della Sezione Regionale sono necessari la presenza dei 50% dei soci ed il voto della maggioranza dei presenti.

A tutti i soci è consentito di farsi rappresentare alle Assemblee mediante delega scritta conferita ad altro socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea. Sono ammesse deleghe in numero massimo di due per ogni Socio presente ed ogni Socio non può essere delegato da più di due soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente assistito e da un Segretario. Della riunione deve essere redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

2) Assemblea generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo

L'avviso di convocazione dell'Assemblea con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente con almeno 30 giorni di preavviso, a mezzo posta elettronica certificata; la comunicazione sarà pubblicata anche sull'eventuale sito web.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso che tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente dopo un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea nomina il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

Hanno diritto al voto tutti i componenti dell'Assemblea, indipendentemente dalla categoria alla quale appartengono in base all'art.3 dello Statuto nazionale IN/ARCH.

Al termine delle operazioni di voto, comunque non oltre due ore dall'inizio delle operazioni di voto, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nella sala, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la votazione e procede immediatamente e pubblicamente alle operazioni di scrutinio assistito dal Segretario dell'Assemblea e dallo scrutatore da lui scelti prima della votazione tra gli elettori presenti.

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti a maggioranza di voti segreti, validamente espressi dai presenti all'Assemblea a mezzo di schede predisposte contenenti i nominativi dei candidati in numero non superiore a quelli da eleggere. In caso di parità è preferito il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

È ammesso il voto per delega mediante delega scritta conferita ad altro socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea. Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.

Ultimato lo scrutinio, il Presidente dell'Assemblea dichiara il risultato delle votazioni e proclama gli eletti, dando comunicazione degli stessi al Comitato Nazionale entro dieci giorni.

Ogni associato in regola con il pagamento della quota potrà inviare un reclamo motivato contro il risultato delle elezioni al Consiglio Direttivo Nazionale entro il termine perentorio di dieci giorni dall'avvenuta elezione. Allo stesso Consiglio Direttivo Nazionale si potrà avanzare reclamo in caso di inosservanza da parte del Consiglio Direttivo Regionale delle norme previste dal presente Regolamento o dello Statuto nazionale.

A partire dal primo rinnovo successivo alla costituzione della Sezione Regionale Emilia Romagna, le candidature devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in carica entro il termine, non inferiore a 10 giorni, indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva. Le candidature saranno rese pubbliche tramite posta elettronica certificata e pubblicate sul sito della sezione, se esistente, il giorno successivo la data della scadenza di presentazione.

Art.8

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale e dura in carica tre anni.

Tutti gli elettori sono eleggibili e tutti gli eletti sono rieleggibili purché al momento delle elezioni siano in regola con il pagamento della quota.

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, come tali non possono essere nominati per più di tre mandati consecutivi ma possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è costituito da **sette** membri con questa ripartizione in base alle categorie di associati:

- sono eletti dall'Assemblea generale **cinque** membri appartenenti alle categorie di associati e più precisamente: almeno **tre** della categoria " Architetti e Ingegneri"; **uno** della categoria " Socio Sostenitore" e **uno** della categoria "**Aderenti** " sempre che tali due categorie siano rappresentate nella sezione.

- sono nominati dal Consiglio Direttivo anche su segnalazione dell'eventuale Comitato Scientifico **due** rappresentanti della categoria " Costruttori - operatori economici - industriali - enti - società pubbliche e private".

I posti di consigliere, eletti direttamente dall'Assemblea che si rendessero vacanti per qualsiasi causa, sono coperti dai membri che nelle elezioni hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

Tutti i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art.9

Il Consiglio Direttivo al proprio interno elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente è eletto con almeno i due terzi dei voti dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina i membri delle categorie "Costruttori, operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private", che assumono entrambi la carica di Vice Presidente. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla nomina immediata dei due membri per la categoria "Costruttori, Operatori economici, industriali, enti e società pubbliche e private" il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e può operare senza limitazioni nell'ambito del mandato statutario e regolamentare.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente; nel caso in cui anche il Vice Presidente sia impossibilitato il Presidente nomina un suo delegato.

È facoltà del Consiglio Direttivo costituire temporanee commissioni di lavoro specifiche costituite dagli iscritti alla sezione.

Art.10

Sino al momento in cui il bilancio della sezione regionale non superi l'importo di € 50.000,00 di entrate non si provvede alla nomina dei Revisori dei Conti. Superata tale soglia l'Assemblea generale elegge a maggioranza di voti i Revisori dei Conti (uno effettivo e uno supplente) che rimangono in carica tre anni.

Art.11

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno tre volte l'anno. Deve altresì convocarlo ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti.

I componenti che, senza giustificati motivi, non intervengono per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono dalla carica.

Alla sostituzione dei componenti che sono venuti a mancare entro l'anno per dimissioni, decadenza o per altre cause, il Presidente provvede secondo quanto espresso al precedente art.8.

Tutti i nuovi eletti rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- realizzare quanto stabilito dall'Assemblea di cui all'art. 6, ispirandosi alle linee programmatiche generali dell'Istituto;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- convocare l'Assemblea Generale;
- deliberare sull'ammissione dei Soci;
- proporre i soci onorari;
- coordinare la Costituzione e il funzionamento del Comitato Scientifico, degli eventuali gruppi di lavoro e dei centri di studi e documentazione;
- nominare e revocare il personale dipendente;
- accettare i lasciti e le donazioni;
- autorizzare le liti attive e passive della Sezione,

- deliberare sulle spese di carattere ordinario ed adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento della Sezione.

Le decisioni vengono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Compiti del Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Sezione Regionale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Per lo svolgimento delle attività di interesse regionale il Presidente di ciascuna Sezione Regionale ha il potere di rappresentanza dell'Istituto in virtù di procura notarile che il Presidente nazionale provvede a conferirgli. ai sensi dell'art. 1397 del c.c.

Il Presidente regionale che sia cessato dalla carica è tenuto a restituire senza ritardo tale procura al Presidente nazionale.

Sono compiti del Presidente:

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo Regionale;
- convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea elettiva

Compiti del Segretario

Il Segretario, sotto la direzione del Presidente, redige il verbale. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie, cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere, cura la gestione della cassa e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

COMITATO SCIENTIFICO

Art. 12

E' facoltà del Consiglio direttivo istituire un comitato Scientifico.

Il Comitato scientifico è costituito da personalità e/o rappresentanti di enti sia appartenenti alla categoria dei soci onorari sia esterne all'associazione su proposta del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea.

Il Comitato Scientifico è composto oltre che dal Presidente della sezione da sei/otto membri, di cui almeno uno nominato da ANCE, indicati dal Comitato Direttivo e sottoposti all'approvazione.

Oltre ai membri approvati dall'Assemblea sono membri del Comitato Scientifico, i Presidenti dei Consigli Direttivi decaduti che ne vogliano far parte.

In linea di principio il Comitato Scientifico non può superare di 5 volte il numero dei membri del Consiglio direttivo

Il Comitato Scientifico ha la funzione di esprimere indicazioni utili ad arricchire e a favorire lo sviluppo dell'attività generale della sezione IN/ARCH Emilia Romagna; si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, o quando questi lo ritenga necessario.

Alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Comitato resta in carica per sei mesi

In via transitoria, per il primo mandato triennale, il Comitato Scientifico della sezione IN/ARCH Emilia Romagna, è formato dai membri del gruppo costituente la sezione stessa alla data dell'Assemblea che ha sancito la sua nascita.

ENTRATE DELLA SEZIONE REGIONALE

Art.13

Le entrate delle Sezioni sono costituite:

- dalle quote annuali versate dai soci, dedotta la percentuale destinata alla Sede Centrale;
- dai contributi, lasciti, donazioni, beni;
- dai redditi dei beni patrimoniali in consegna
- da qualsiasi altro provento in danaro od in natura, ivi compresi i redditi derivanti dall'attività svolta.

Art. 14

L'entità delle quote di iscrizione sono decise, a norma dell'art. 18 dello Statuto, dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Sezione IN/ARCH Emilia Romagna corrisponderà una quota percentuale pari al 20%, (a norma dell'art. 17 dello statuto e dell'art. 7.2 del Regolamento Nazionale) alla Segreteria amministrativa Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno (con riferimento al numero delle quote di iscrizione dell'anno precedente).

Per i soci sostenitori, a qualsiasi categoria appartengano, la percentuale da corrispondere alla Segreteria amministrativa Nazionale si calcola sulla quota ordinaria.

Pertanto alla Sezione IN/ARCH Emilia Romagna spetterà l'80% delle quote di iscrizione dei Soci.

Art. 15

La Sezione IN/ARCH Emilia Romagna tiene i libri verbali delle delibere delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea regionale, del Consiglio Direttivo, nonché il registro dei Soci. I libri dell'Associazione Regionale sono visibili a qualsiasi iscritto che ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono prodotte a spese del richiedente.

Art. 16

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente Regolamento regionale.

Approvato il 18 aprile 2024

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea